

ALLE IMPRESE

AGLI STUDI DI CONSULENZA

Circolare 2/2015

Oggetto: versamento a carico del Datore di lavoro della previdenza complementare.

Si informa che, in adempimento agli Accordi Nazionali di rinnovo di tutti i contratti del settore edile, è previsto con decorrenza 1.1.2015, da dichiarare sul MUT di competenza gennaio 2015:

- Versamento di un contributo di 8 euro mensili – riparametrati su base 100, come da tabella allegata - quale contribuzione contrattuale al fondo previdenza;  
Contributo che la Cassa Edile provvederà ad incassare ed a girare al Fondo di previdenza competente;
- Tale contributo è aggiuntivo rispetto alla normale contribuzione ed è dovuto indipendentemente dall'adesione del dipendente al Fondo di Previdenza complementare;
- Detto contributo va versato ogni mese per i tutti i dipendenti in forza all'impresa compresi gli apprendisti e gli impiegati;
- Il contributo è dovuto anche dalle Agenzie di lavoro interinale;
- Su detto contributo grava esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

Con le dichiarazioni del mese di gennaio le imprese dovranno caricare sul Mut le anagrafiche di tutti i dipendenti in forza, oltre che degli operai e degli apprendisti (già caricati), anche dei tecnici e degli impiegati.

**Si potrebbero verificare dei ritardi, dovuti a problemi tecnici, nella produzione dei frontespizi sul server nazionale: per il MUT di gennaio, i consulenti e le imprese sono pertanto autorizzate a presentare la sola ricevuta di invio, versando normalmente.**

Si allegano le tabelle con gli esempi di calcolo così come inviate dal fondo Prevedi

**Per gli apprendisti siamo in attesa che le Parti Sociali ci forniscano le indicazioni relative alla determinazione del contributo contrattuale**



## CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-ARTIGIANATO

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini  
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

**Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato**

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo è su base mensile
	7	205	16,40				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	139	11,12				
	3	130	10,40				
	2	115	9,20				
1	100	8,00					

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	5	150	12,00	2,220000	14,220000	0,0822	
	4	139	11,12	2,057200	13,177200	0,0762	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	115	9,20	1,702000	10,902000	0,0630	
1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548		

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

Art. 16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)	Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore )
<p>Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, <u>sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare</u> di cui all'articolo 1, <u>è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento</u> dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.</p>	<p><u>I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57;</u> i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.</p>



## CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-INDUSTRIA

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini  
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

**Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato**

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
7	200	16,00					
6	180	14,40					
5	150	12,00					
4	140	11,20					
3	130	10,40					
2	117	9,36					
1	100	8,00					

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
4	140	11,20	2,072000	13,272000	0,0767		
3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712		
2	117	9,36	1,731600	11,091600	0,0641		
1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548		

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)

Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)

Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutti le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, **sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare** di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

**I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57;** i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.